

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE DEI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO

VISTO il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 3 bis, comma 8;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria.);

VISTA la legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni; Istituzione della Aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 8;

VISTA la DGR n. 521 del 30/07/2019, con la quale sono stati approvati gli obiettivi da assegnare ai Direttori Generali all'atto della stipula del contratto di prestazione d'opera;

PREMESSO

- che il Presidente della Regione ha provveduto con decreto n. T00204 del 03/12/2020, alla nomina della Dott.ssa Marinella D'Innocenzo, quale Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Rieti;
- che con D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 e successive modifiche, sono stati regolamentati i contenuti del contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, dei direttori generali delle Aziende Sanitarie;
- che con deliberazione di Giunta regionale n. 574 del 7 ottobre 2016, sono state approvate, nell'allegato B, le fasce di trattamento economico spettanti ai direttori generali delle Aziende sanitarie del Lazio;
- che con deliberazione della Giunta Regionale n. 437 del 2 luglio 2019, è stato approvato lo schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale tra la Regione Lazio e i direttori generali delle Aziende Sanitarie;
- che la dott.ssa Marinella D'Innocenzo ha accettato la nomina ed ha prodotto l'autocertificazione attestante di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative, di incompatibilità e di inconferibilità con la nomina a direttore generale previste dal d.lgs 39/2013, dall'articolo 3, comma 11, del d.lgs 502/1992 e dall'articolo 8, comma 1 ter, della l.r. 18/1994, come da ultimo modificato dalla l.r. 7/2014, conservata agli atti della struttura competente per materia;
- che all'atto della stipula del presente contratto vengono assegnati gli obiettivi di cui all'allegato 1, che costituiscono parametro per la valutazione prevista dall'articolo 2, comma 4 del d. lgs. 171/2016;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra

- La Regione Lazio (in proseguo Regione), rappresentata dal dott. Renato Alberto Mario Botti, nato a Caracas (Venezuela) il 30 dicembre 1957, in qualità di Direttore della Direzione regionale Salute e integrazione socio-sanitaria, domiciliato/a per la carica presso la sede dell'Ente sita in Roma, Via Cristoforo Colombo 212, codice fiscale 80143490581
- e
- la dott.ssa Marinella D'Innocenzo, nata a Lecce il 02 agosto 1959 codice fiscale DNNMNL59M42E506I, residente in Roma, Via Cimone 103

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Conferimento dell'incarico e durata)

- 1) La Regione conferisce l'incarico di direttore generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Rieti, con sede in Rieti alla dott.ssa Marinella D'Innocenzo;
- 2) L'incarico è conferito ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., dell'art. 2, comma 2 del d.lgs. 171/2016 e dell'articolo 8 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18, e successive modifiche.
- 3) Salvo quanto previsto dagli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 del presente contratto, l'incarico ha durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data del 06/12/2020;
- 4) La regione si riserva la facoltà di variare l'azienda di assegnazione del direttore generale senza che ciò modifichi la durata o le altre condizioni del presente contratto, fatto salvo, l'eventuale adeguamento del corrispettivo di cui al successivo articolo 6. La mancata accettazione della variazione di sede comporta la risoluzione del contratto.

Art. 2

(Oggetto)

- 1) La dott.ssa Marinella D'Innocenzo si impegna ad ispirare la propria azione ai principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione, agli obiettivi ed ai principi stabiliti dalla legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e successive modifiche, a quelli individuati nell'allegato 1 al presente contratto, nonché a quelli fissati con gli ulteriori atti normativi emanati dalla Regione. Si impegna, inoltre, ad operare nel rispetto degli indirizzi, criteri e vincoli di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 18/1994. Il direttore generale risponde alla Giunta regionale del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Regione, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite e introitate.

Art. 3

(Obiettivi di mandato ed annuali)

1. L'allegato 1 al presente contratto definisce, in applicazione dell'art. 2 del d.lgs. 171/2016, gli obiettivi di salute e funzionamento dei servizi assegnati al direttore generale, il cui raggiungimento, unitamente alla verifica dei risultati aziendali conseguiti, verrà valutato nei termini e per le finalità previsti dallo stesso art. 2 d.lgs. 171/2016.

2. Il direttore generale è tenuto al rispetto degli obiettivi a pena di decadenza previsti dalle vigenti leggi statali e/o regionali, nonché agli obiettivi vincolanti a pena di decadenza previsti da leggi approvate successivamente al presente contratto.
3. La regione stabilisce annualmente gli obiettivi aziendali di salute e assistenziali, il cui raggiungimento denoti significativi risultati di miglioramento gestionale.
4. Il raggiungimento complessivo dei risultati di gestione attesi e la realizzazione degli obiettivi assegnati (accertati dalla Regione anche mediante l'applicazione di appositi indicatori) nonché il rispetto dei vincoli di bilancio potranno determinare la corresponsione di una integrazione del trattamento economico indicato all'art. 6 nella misura massima del venti per cento
5. Relativamente agli obiettivi relativi ai tempi di pagamento delle l'art. 1, comma 865, della legge 145/2018 prevede espressamente che la quota dell'indennità di risultato condizionata al rispetto dei tempi di pagamento dei fornitori previsti dalla legislazione vigente, non può essere inferiore al 30 per cento e che:
 - a) non è riconosciuta qualora l'ente sanitario registri ritardi superiori a sessanta giorni oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo;
 - b) è riconosciuta per la metà qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra trentuno e sessanta giorni;
 - c) è riconosciuta per il 75 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra undici e trenta giorni;
 - d) è riconosciuta per il 90 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra uno e dieci giorni;

Art. 4

(Obbligo di fedeltà ed esclusività)

- 1) La dott.ssa Marinella D'Innocenzo si impegna a svolgere, a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'azienda, le funzioni di direttore generale stabilite dal decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla legge regionale 18/1994, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) E' preclusa, in ogni caso, la possibilità di una concomitante assunzione di uffici, cariche, obbligazioni di fare, che comportino un impegno lavorativo ricorrente, continuativo o comunque tale da richiedere una dedizione, una profusione di energie, di tempo e di cure a scapito dell'attività di direttore generale. In particolare, è fatto divieto di assumere e mantenere cariche societarie in società commerciali e/o industriali.
- 3) E' fatto altresì divieto di intrattenere qualsiasi tipo di rapporto economico o di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con l'azienda cui è preposto.
- 4) Il direttore generale, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge n. 241/90 e successive modifiche, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni e comunicazioni relative a provvedimenti o ad operazioni di qualsiasi natura o a notizie e circostanze delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando da ciò possa derivare danno per la Regione Lazio ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi. Nel rapporto con gli organi di informazione il direttore generale ispira le proprie iniziative di comunicazione ai principi di verità e pertinenza, nonché all'assoluto rispetto della *privacy*.
- 5) Le parti convengono che il presente contratto si intende risolto qualora risulti accertata la violazione degli obblighi previsti dai precedenti commi.

Art. 5

(Obblighi di informazione e in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria)

1. In sede di verifica di cui al successivo art. 7, costituiscono grave inadempienza, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 7bis, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i. e dell'art. 8, comma 6, della l.r. 18/1994 e s.m.i., ai fini della confermabilità dell'incarico di direttore generale:
 - a) il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario, ai sensi dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
 - b) il mancato rispetto delle tempistiche di liquidazione delle fatture, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia.

Art. 6

(Compenso)

- 1) Al direttore generale, per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, in conformità a quanto previsto dal D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, come modificato dal D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319 e in ottemperanza alla deliberazione della Giunta regionale 574/2016 in materia di trattamento economico dei Direttori della Aziende sanitarie, è attribuito un trattamento economico omnicomprensivo, a carico del bilancio dell'Azienda, pari ad € 139.443,36 (euro centotrentanovemilaquattrocentoquarantatre/36) al lordo di oneri e ritenute di legge.
- 2) Il compenso di cui al precedente comma è omnicomprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'azienda ed è corrisposto in n. 12 (dodici) quote mensili posticipate di pari ammontare.
- 3) Spetta, altresì, al direttore generale il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato.
- 4) La Giunta Regionale, previa valutazione, può integrare di una ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, il trattamento economico, sulla base di criteri determinati ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 del d.lgs. 171/2016, dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati annualmente al direttore generale dalla Regione, secondo quanto indicato nell'art. 3.
- 5) Le parti si danno atto che il trattamento economico di cui al presente articolo è suscettibile – ove l'evoluzione normativa in materia renda obbligatorio per la Regione Lazio dare applicazione ad ulteriori disposizioni normative sopravvenute – di rideterminazione in misura minore o maggiore, con l'effettuazione degli eventuali conguagli rispetto ai compensi già percepiti.

Art. 7

(Verifica)

- 1) Trascorsi 24 mesi dalla nomina, la Regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi individuati dal documento allegato al presente contratto e procede o meno alla conferma del direttore entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 4 e ssgg. del d.lgs.171/2016. Il mancato raggiungimento di tali obiettivi comporta la decadenza del direttore generale, ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5 del d.lgs. 171/2016.

Art. 8

(Decadenza, risoluzione del contratto – recesso anticipato)

- 1) La decadenza del direttore generale è disposta dal Presidente della Regione in tutti i casi previsti dall'articolo 8, comma 6, della l.r. 18/1994 e successive modifiche, con le modalità ivi previste.
- 2) Ove si prospettino casi di squilibrio economico finanziario, il direttore generale presenta alla Direzione Regionale Salute e integrazione socio sanitaria un apposito piano di rientro a pena di decadenza ai sensi dell'art. 1, comma 274, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata trascorsi sessanta giorni dalla contestazione formale ad adempiere senza che il direttore generale abbia provveduto.
- 3) Il contratto è risolto *ope legis*, ai sensi dell'art. 52, comma 4, lettera d), della legge 289/2002, a seguito della comunicazione al direttore generale dell'esito negativo della verifica sul raggiungimento degli obiettivi economici, assegnati in sede di concordamento dei budget annuali.
- 4) In caso di sentenza del giudice che disponga la reintegrazione nelle funzioni di direttore generale dell'Azienda sanitaria di un precedente direttore generale, il presente contratto si intende risolto senza che nulla sia dovuto a titolo di indennità di recesso.
- 5) Il contratto è risolto di diritto – senza che il Direttore Generale abbia nulla a pretendere – nel caso in cui l'Azienda o ente venga soppressa od accorpata ad altra Azienda o Ente del SSR comunque denominato, nonché in caso di mancata accettazione della variazione di sede ai sensi dell'articolo 1, comma 4.
- 6) In caso di risoluzione anticipata del contratto a norma del presente articolo ovvero a seguito di verifica ai sensi dell'art. 2, comma 4, del d. lgs. 171/2016, nonché per qualsiasi altra giusta causa, nulla è dovuto a titolo di indennità di recesso.
- 7) In caso di recesso anticipato da parte del direttore generale, è fatto obbligo allo stesso di dare preavviso almeno 60 giorni precedenti alla data di effettiva cessazione dall'incarico. In caso di mancato preavviso, il direttore generale è tenuto al pagamento all'Azienda sanitaria di una penale pari al compenso a lui spettante per il periodo di preavviso.
- 8) Resta ferma la cessazione dall'incarico al raggiungimento dei limiti massimi di età previsti dalla normativa vigente

Art.9

(Tutela legale)

- 1) Ove si apra un procedimento penale nei confronti del Direttore generale per fatti direttamente connessi all'esercizio delle sue funzioni e a condizione che non sussista conflitto di interessi, le spese relative alla difesa in giudizio sono anticipate dall'Azienda sanitaria a fronte di una valutazione circa la necessità di tutelare propri interessi e la propria immagine.
- 2) A seguito di sentenza passata in giudicato nella quale si accerti il dolo o la colpa grave l'Azienda provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del Direttore Generale ovvero, in caso di sentenza di assoluzione passata in giudicato, provvede ad assumersene l'onere in via definitiva.

Art. 10
(Norme Applicabili)

- 1) Per quanto non previsto dall'art. 3 del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, dall'art. 8 della legge regionale 18/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, dall'art. 2 del d. lgs. 171/2016 e dal presente contratto, si applicano le norme di cui gli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.

Art.11
(Spese di registrazione e bollo)

- 2) Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634. Le spese di bollo e registrazione saranno a carico della dott.ssa Marinella D'Innocenzo.

Roma, li 04.12.2020

Dott./dott.ssa.....

Marinella D'Innocenzo



Direttore della Direzione e da
RENATO ALBERTO MARIO BOTTI
C: IT
O: Regione Lazio/80143490581

Roma,

Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, del Codice Civile, la dott.ssa Marinella D'Innocenzo dichiara di approvare espressamente agli artt. 1 (Conferimento dell'incarico e durata), 3 (obiettivi di mandato ed annuali) 4 (Obbligo di fedeltà ed esclusività), 5 (obblighi di informazione e in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria, 6 (Compenso), 7 (Verifica), 8 (decadenza, risoluzione del contratto - recesso anticipato), 9 (Tutela legale) e 10 (Norme Applicabili).

Roma, 04.12.2020

Il dott./dott.ssa

Marinella D'Innocenzo

AZIENDE SANITARIE

Obiettivo generale	1	Economico Finanziario
Obiettivo specifico		<i>Rispetto dell'obiettivo economico definito annualmente e rispetto dei tempi di pagamento</i>
Descrizione		Rispetto del budget concordato e, al fine di ridurre i ritardi riscontrati nei pagamenti, rispetto delle tempistiche di liquidazione delle fatture passive previste dalla normativa vigente.
Obiettivo generale	2	Tempi di attesa
Obiettivo specifico		<i>Rispetto delle disposizioni regionali in merito ai tempi d'attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale</i>
Descrizione		Rispetto del redigendo Piano regionale liste d'attesa
Obiettivo generale	3	Prevenzione
Obiettivo specifico		<i>Screening oncologici per tumore della mammella, della cervice uterina, del colon retto.</i>
Descrizione		Rispetto dei Tassi di Copertura (TdC) dei programmi di screening per i tumori della mammella, della cervice uterina, del colon retto
Obiettivo generale	4	Appropriatezza organizzativa e qualità dell'assistenza
Obiettivo specifico		<i>Rispetto degli standard di qualità e appropriatezza dell'assistenza ospedaliera e territoriale.</i>
Descrizione indicatore		obiettivi specifici mirati alla valutazione del raggiungimento e mantenimento di standard di qualità e appropriatezza clinica e organizzativa per diverse aree cliniche, quali l'area cardiovascolare, osteomuscolare, ginecologica e oncologica declinati entro due mesi dall'insediamento.
Obiettivo generale	5	Piano regionale cronicità
Obiettivo specifico		<i>Miglioramento degli indicatori del Nuovo Sistema di Garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria (DM 12 marzo 2019), con particolare riferimento agli indicatori relativi alla presa in carico della cronicità</i>
Descrizione indicatore		Conseguimento di un miglioramento degli indicatori ricompresi nel Nuovo Sistema di Garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria, con particolare riferimento agli indicatori dell'ambito distrettuale e dell'ambito finalizzato al monitoraggio di processo dei PDTA di malattie croniche.
Obiettivo generale	6	Iniziative sovraziendali
Obiettivo specifico		<i>Rispetto tempi e modalità unificazione sistemi contabili Rispetto tempi e partecipazione commissioni di gara Centrale Acquisti</i>
Descrizione indicatore		Rispetto dei tempi a fronte delle richieste di adeguamento dei sistemi e delle anagrafiche a quelle regionali (piano dei conti, piano dei fattori produttivi, anagrafica regionale farmaci e dispositivi). Rispetto dei tempi, efficacia e partecipazione dei delegati alle commissioni di gara istituite dalla Centrale Acquisti Regionale